

# Superbonus, chiarimenti sul subappalto: il margine resta spesa agevolabile

---

30 Aprile 2026



Importanti chiarimenti in materia di Superbonus arrivano dall'Agencia delle Entrate con la **Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026**, che interviene sul trattamento fiscale del margine applicato dalle imprese appaltatrici che assumono anche il ruolo di General Contractor ed affidano, in tutto o in parte, i lavori edili ad altre imprese.

Nel caso di interventi agevolabili, l'Agencia conferma che il margine relativo ai lavori affidati in subappalto e riaddebitato al committente costituisce parte integrante del corrispettivo dell'appalto e, in quanto tale, rappresenta una spesa agevolabile, ammessa allo sconto in fattura. Tale componente non può essere automaticamente riqualificata come compenso per attività di coordinamento, esclusa dai benefici fiscali.

**Il chiarimento recepisce le istanze avanzate dall'Ance e supera precedenti orientamenti interpretativi** che, in sede di verifica, tendevano a ricondurre tali margini a prestazioni di coordinamento, con conseguente esclusione dall'agevolazione.

Nel documento, l'**Agencia delle Entrate individua tre principali schemi contrattuali ricorrenti nell'ambito degli interventi Superbonus**, precisando per ciascuno il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi.

Nel primo caso, relativo all'**impresa appaltatrice che realizza gli interventi anche tramite subappalto, il corrispettivo coincide con il prezzo complessivo dell'appalto ed è interamente detraibile, oltre che ammesso allo sconto in fattura.**

Diversamente, **nel caso del mandatario incaricato di gestire e coordinare i professionisti tecnici e fiscali per conto del committente, il compenso percepito rappresenta una prestazione di mero coordinamento e non risulta agevolabile.**

**Analoga esclusione riguarda il commissionario che fornisce servizi connessi alla gestione dello sconto in fattura:** il relativo corrispettivo, pur potendo essere riaddebitato al committente, non rientra tra le spese detraibili.

**Un ulteriore chiarimento riguarda il ruolo del general contractor.** L'Agencia precisa che, ai fini dell'agevolazione, non rileva la modalità organizzativa adottata per l'esecuzione dei lavori. **Anche nel caso in cui l'impresa affidi integralmente le lavorazioni in subappalto**, mantenendo un ruolo prevalente di coordinamento tecnico, **essa continua a qualificarsi come appaltatrice**, restando titolare degli obblighi contrattuali e delle relative responsabilità.

In conclusione, l'**Amministrazione finanziaria riconosce il carattere fisiologico del ricorso al subappalto nel settore edilizio e stabilisce che il margine applicato dall'impresa non può essere oggetto di riqualificazione automatica in sede di controllo.** Eventuali contestazioni

dovranno essere supportate da elementi probatori idonei a dimostrare la natura autonoma di prestazioni di coordinamento.

Le nuove indicazioni determinano, di fatto, il superamento delle contestazioni in corso basate sulla presunta non detraibilità del margine di subappalto e limitano la possibilità di sollevare analoghi rilievi nelle future verifiche fiscali.

**Allegati**

Risoluzione\_n\_17\_del\_29\_aprile\_2026

[Apri](#)

**Per informazioni rivolgersi a:**

**Direzione Politiche**

**Fiscali**

Tel. 06 84567.291/256

E-Mail:

[politichefiscali@ance.it](mailto:politichefiscali@ance.it)